



Codice Etico 231/2001

CODICE ETICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

PARTE I - INTRODUZIONE

GLOSSARIO

Autorità Pubbliche di Vigilanza: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono Autorità Pubbliche di Vigilanza la Consob, la Borsa Italiana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Azienda o Banca: Banca Agricola Popolare di Ragusa

B.A.P.R.: Banca Agricola Popolare di Ragusa

Capogruppo: la Banca Capogruppo ovvero Banca Agricola Popolare di Ragusa

Collaboratori: coloro che agiscono per la Banca sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratto a progetto, lavoratori somministrati)

Decreto o D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Destinatari del Codice Etico: componenti del Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale, membri dell'Organismo di Vigilanza, Dipendenti, Collaboratori, Soggetti Terzi..

Dipendenti e Personale: lavoratori a tempo determinato e indeterminato in conformità al CCNL applicabile (impiegati, quadri e dirigenti).

Modello (MOG): il modello di organizzazione e gestione, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Pubblico Servizio: un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel MOG ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali della Banca sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti legali e non, Banca prodotto ecc.) con cui la Banca addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Banca nell'ambito delle attività a rischio

Reati: i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ed eventuali integrazioni e modificazioni nonché i reati previsti dalle Leggi speciali dallo stesso richiamate.

Finalità del Codice Etico

Il Codice Etico della Banca:

- enuncia l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità della Banca rispetto ai Destinatari del Codice Etico; è pertanto una direttiva le cui regole di condotta devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e che presuppone, in primis, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, anche interni alla Banca;
- si propone di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta della Banca;
- richiede al management ed a tutti i soggetti cui si rivolge comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici aziendali.

Infatti la Banca Agricola Popolare Ragusa (successivamente indicata anche come "la Banca") ha inteso adottare un Codice Etico ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 costituente parte integrante del *Modello di prevenzione dei reati previsti dal D.LGS. 8 giugno 2001, n.231* e contenente i principi cui deve essere improntata l'attività svolta da ogni esponente della Banca. Inoltre, la BAPR richiede ai soggetti con cui intrattiene rapporti di partnership e collaborazione professionale una condotta in linea con i principi indicati. Si precisa che le linee di condotta di seguito riportate:

- non devono ritenersi esaustive, bensì rappresentative del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari";
- sono strutturate in relazione alle diverse aree di attività e competenza, in particolare a quelle ritenute "sensibili" all'accadimento dei reati attualmente richiamati dal decreto, ma devono essere altresì considerate come principi generali, cui far riferimento anche in caso di eventuali estensioni degli effetti del decreto a nuove fattispecie di reato.

PARTE II – APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Articolo 1: adozione ed aggiornamento

Il presente Codice, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, non deve essere considerato un documento immutabile, bensì suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni alla Banca, nonché delle esperienze acquisite dalla stessa nello svolgimento della propria mission: ciò al fine di assicurare costante coerenza tra i valori assunti come principi fondanti la Banca e i comportamenti da porre in essere nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Articolo 2: ambito di applicazione

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad osservare e, per quanto di competenza, a fare osservare i principi contenuti nel presente Codice Etico.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Banca giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti della Banca ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 3: rapporti tra MOG e struttura organizzativa della Banca

Il MOG si conforma alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, che ne costituisce parte integrante. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è adottato volontariamente dalla Banca ed esprime valori e principi di comportamento riconosciuti come propri sui quali richiama l'osservanza dei Destinatari del Codice Etico, costituendo, tra l'altro, il primo strumento di prevenzione di ogni reato;
- il MOG, ispirato ai principi del Codice Etico, risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

La Banca opera per il continuo miglioramento delle proprie procedure al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione aziendale incentivando, tra l'altro, l'utilizzo degli strumenti informatici, al fine di ridurre le attività ripetitive e meramente esecutive, favorendo quelle a più alto contenuto professionale, assicurando tempestività e puntualità nelle risposte alla clientela servita, sempre nel puntuale rispetto delle norme.

Articolo 4: comunicazione e diffusione

Il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari del Codice Etico mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione, affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i principi in esso contenuti e si eviti che eventuali iniziative individuali possano generare comportamenti che danneggino il profilo reputazionale della Banca .

La diffusione del Codice Etico è effettuata mediante apposita comunicazione a tutti i Dipendenti e Collaboratori, con idonea attestazione di avvenuto ricevimento.

Il Codice Etico è pubblicato in apposita sezione della intranet aziendale.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Banca.

Articolo 5: formazione

La funzione preposta alle Risorse Umane provvede ad inserire, all'interno del piano annuale di formazione dei Dipendenti, iniziative volte a promuovere la conoscenza dei valori e delle norme comportamentali di cui al presente Codice Etico.

PARTE III – CONTESTO ETICO

Articolo 6: etica degli affari

Tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori o soggetti con funzione di direzione della Banca o di una sua unità organizzativa autonoma, ovvero coloro che svolgono funzioni di controllo, nonché le persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale (dipendenti o collaboratori), come individuati dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001, non devono mai tenere comportamenti in violazione dei principi fondamentali dell'onestà e dell'integrità nel perseguimento del profitto della Banca.

I soggetti di cui al comma precedente devono rispettare le leggi e le normative vigenti, sia a carattere generale che di settore, orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente codice.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, altresì, a tutti i collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e per conto della Banca.

Ai fini del presente Codice Etico, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della qualifica o funzione.

Tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio della Banca o nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza, dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure stabilite; devono essere, inoltre, assoggettabili a verifica.

I soggetti di cui al comma 1 non possono accettare doni, compensi, benefici od utilità di qualsiasi genere da clienti ovvero da terzi con i quali la Banca intrattenga rapporti d'affari, salvo che si tratti di atti di cortesia usuali nell'ambito di corrette relazioni commerciali e purché il valore dei suddetti omaggi sia coerente con la natura di tali atti e nei limiti delle relative consuetudini.

In virtù della posizione che occupano, i soggetti di cui al comma 1 devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle decisioni d'affari, analizzare gli aspetti di situazioni complesse e decidere se richiedere assistenza per assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, sia posta in essere nell'interesse della società od a suo vantaggio.

I soggetti di cui al comma 1 devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero integrare i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Codice o delle altre disposizioni vigenti, la Banca adotterà i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 10 del presente codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3.

Articolo 7: valori fondamentali

Le azioni, ed in generale tutti i comportamenti dei Destinatari del Codice Etico nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntate alla massima integrità, onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, obiettività, nonché al rispetto della persona e alla responsabilità nell'uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali.

Tali valori e comportamenti si traducono in azioni concrete.

Ognuno, in relazione al ruolo ricoperto, è tenuto ad esprimere il massimo livello di professionalità per soddisfare i bisogni della "clientela" e degli utenti interni.

Lo sviluppo dello spirito di appartenenza alla Banca ed il miglioramento dell'immagine aziendale rappresentano obiettivi comuni, che indirizzano costantemente i comportamenti dei Destinatari del Codice Etico.

Articolo 8: integrità, onestà, correttezza e lealtà

La pratica dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta tra l'altro che la Banca sia impegnata:

- a promuovere e a richiedere il rispetto delle normative interne e di tutte le leggi applicabili all'agire sociale da parte dei Destinatari del Codice Etico;
- al rispetto rigoroso della normativa antiriciclaggio;
- a promuovere a tutti i livelli pratiche volte ad impedire ogni fenomeno corruttivo, locale o transnazionale;
- a salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento;;
- a promuovere in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, comportamenti leali e corretti evitando ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Banca al rispetto delle normative a tutela dell'industria e del commercio e del diritto d'autore;
- ad assicurare e promuovere al proprio interno l'osservanza di tutte le regole organizzative e le normative emanate anche ai fini della prevenzione della commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001;
- ad assicurare che tutte le operazioni poste in essere siano supportate da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa; di conseguenza Dipendenti e Collaboratori, debbono effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando la normativa civilistica e fiscale nonché le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve riflettere i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica. L'attendibilità dei fatti di gestione e la registrazione corretta e tempestiva, consentendo di ricostruire a posteriori la complessiva situazione aziendale, rappresentano uno degli obiettivi sempre perseguiti dalla Banca.

Articolo 9: tutela della persona, equità e obiettività

La Banca ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa, pertanto, ripudia qualunque attività che possa comportare lesione dell'incolumità individuale, ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di

soggezione della persona, evitando ogni attività che possa favorire la commissione di tali condotte. Nell'ambito della tutela complessiva della persona sopra richiamata, la Banca attribuisce primaria rilevanza alla protezione dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento, mercificazione e abuso nei confronti dei medesimi.

In tale senso è vietato, poiché del tutto estraneo alla Banca ogni utilizzo non corretto degli strumenti informatici di cui la stessa dota i propri Dipendenti e Collaboratori; in particolare, il loro utilizzo volto a realizzare o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile in ogni sua manifestazione. Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la Società è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri Dipendenti e Collaboratori la normativa vigente a tutela del lavoro, con particolare attenzione a quello minorile.

I Destinatari del presente Codice Etico, nell'ambito dell'espletamento delle loro rispettive funzioni/attività vengano a conoscenza della commissione di atti o di comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale, così come sopra complessivamente individuata, devono, salvi gli obblighi di legge, darne immediata segnalazione ai propri superiori (ove sussista dipendenza gerarchica) ed all'OdV.

L'efficace tutela della persona comporta che la Banca curi persegua in ogni sua condotta i valori di equità e obiettività. Conseguentemente essa è impegnata a:

- evitare ogni forma di discriminazione, in particolare quella basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose;
- non tollerare molestie sessuali e vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma ed ambito esse si manifestino;
- ascoltare le richieste di Dipendenti, Collaboratori, Soggetti Terzi e di ogni altro portatore di interesse (stakeholder);
- promuovere la libertà di effettuare critiche nell'ambito di una dialettica costruttiva;
- mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa essere considerato offensivo.

Articolo 10: riservatezza, comunicazione esterna e social network

I Destinatari, anche in conformità alle disposizioni di legge, debbono trattare con la massima riservatezza le informazioni in proprio possesso in ordine alle attività della Banca e dei Clienti.

Dette informazioni, qualora non avessero carattere confidenziale, possono essere diffuse nell'ambito delle strutture e degli uffici della Banca e solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro, ma non possono essere rivelate, comunicate

o divulgate a terzi. L'accesso a dati inseriti nei supporti informatici deve essere protetto nel rispetto delle norme vigenti per l'utilizzo di sistemi di "password".

L'invio a terzi, anche a mezzo di strumenti elettronici, di dati riservati, o comunque tutelati dalla normativa sulla "Privacy" è vietato, a meno che non venga eseguito adottando idonee misure di sicurezza o avvalendosi di appositi strumenti crittografici e, comunque, a seguito di un esplicito assenso da parte del responsabile designato.

Per informazioni "riservate" si intendono i dati e le conoscenze non accessibili al pubblico, in qualsiasi modo elaborate o registrate, attinenti all'organizzazione della Banca, ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie progettate o avviate dalla stessa Banca, ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, ai rapporti con i Clienti e le altre controparti istituzionali.

Nessuna informazione riservata relativa alla Banca, acquisita o elaborata nello svolgimento o in occasione delle diverse attività, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa, se non nei limiti delle esigenze imposte da una corretta attività lavorativa e, in ogni caso, mai per fini diversi da quelli istituzionali.

Le persone della Banca che, secondo i regolamenti interni, sono a conoscenza di informazioni riservate, o ne vengono occasionalmente a conoscenza, sono tenute a rispettare i vincoli di riservatezza stabiliti.

Per informazioni "privilegiate" si intendono informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il trattamento e la circolazione (anche all'interno della Banca) delle informazioni privilegiate devono avvenire nello stretto rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La diffusione delle suddette informazioni, così come i rapporti diretti con giornalisti e mezzi di comunicazione, sono consentiti esclusivamente ai soggetti individuati dalla regolamentazione aziendale.

Fermo restando l'esercizio dei diritti politici e sindacali e nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di espressione, è fatto obbligo a soggetti, di cui al capitolo "Ambito di applicazione del Codice", ad astenersi totalmente dall'esprimere pubblicamente (anche tramite l'uso di qualsiasi social network o blog) qualsiasi tipo di giudizio lesivo della reputazione o dell'immagine della Banca nonché diffondere notizie o comunicazioni od opinioni a nome della Banca stessa senza espressa autorizzazione.

Articolo 11: responsabilità

Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività della Banca siano svolte:

- ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere una Banca affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni dei clienti, attenta alle esigenze degli azionisti, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale;
- perseguendo gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e regolamenti e improntando i propri comportamenti di natura commerciale ai principi di lealtà e correttezza;
- tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale;
- ricercando la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali.

Articolo 12: condotta nella gestione della moneta ed altri valori

Tutti coloro che operano per conto della BAPR, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero), ad osservare le seguenti regole di condotta:

- a) immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità;
- b) rispetto della specifica normativa aziendale sulla procedura per la gestione del circolante (banconote / monete false, etc.);
- c) rispetto di leggi e regolamenti emessi dalle Autorità competenti con onestà, integrità, correttezza e buona fede (si fa richiamo, in particolare, alla normativa "antiriciclaggio").

Articolo 13: condotta negli adempimenti societari

I soggetti di cui all'art. 6 comma 1, del presente codice, che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente, decisioni e deliberazioni in merito alla gestione della società, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle leggi, dello statuto sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali ed alle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o scissione societaria.

Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente codice, ed in particolare ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori è fatto divieto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero di omettere informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione o da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori dell'ente.

Nelle relazioni o nelle comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca, è fatto divieto ai soggetti responsabili della revisione di attestare il

falso od occultare informazioni in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle predette relazioni e comunicazioni.

Nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente codice non devono esporre false informazioni o occultare dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente codice ed in particolare agli amministratori è vietato, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, cagionando un danno ai soci.

Ai soggetti di cui all' art. 6 comma 1, del presente codice ed in particolare agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente codice ed in particolare agli amministratori è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Gli amministratori devono dare notizia al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Banca, precisandone natura, termini, origine e portata. L'Amministratore Delegato, ove nominato, deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio d'Amministrazione.

Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente codice ed in particolare agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale dell'ente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore alloro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di trasformazione.

Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente codice è fatto divieto di determinare la maggioranza in assemblea, attraverso atti simulati o fraudolenti.

Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente codice ed in particolare ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori ed a quelli tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza è fatto divieto di esporre, nelle comunicazioni alle predette autorità previste ai

sensi di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti concernenti la situazione medesima, che avrebbero dovuto comunicare. Ai predetti soggetti è altresì vietato ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza, anche omettendo di effettuare le comunicazioni dovute.

I liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, non devono cagionare danno ai creditori.

Con riferimento alla gestione della contabilità e predisposizione del bilancio:

(i) tutte le operazioni e transazioni della Banca devono avere una registrazione contabile adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, nonché delle caratteristiche e motivazioni di tali operazioni, individuando altresì i soggetti che le hanno autorizzate, effettuate, registrate e verificate;

(ii) è fatto divieto di adottare comportamenti o dar luogo ad omissioni che possano condurre alla registrazione di operazioni fittizie o alla registrazione fuorviante di operazioni e transazioni;

(iii) tutto il personale della Banca coinvolto nelle funzioni di contabilità e redazione delle situazioni contabili è tenuto al rispetto dei principi contabili vigenti;

(iv) è altresì tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;

(v) è fatto obbligo di cooperare con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione incaricata del controllo contabile, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici.

Articolo 14: gestione delle risorse finanziarie. Adempimenti antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e tracciabilità delle operazioni.

La Banca e i suoi Dipendenti e Collaboratori si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in tema di antiriciclaggio, ivi comprese le norme di cui al D.Lgs. 231/2007 e relative alla sua attuazione, predisponendo specifiche misure interne di verifica della provenienza dei flussi finanziari.

Vige fermamente il divieto in capo a ciascun dipendente della Banca di ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero di concorrere nel farli acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Ogni destinatario del presente Codice che sia autorizzato, per ragioni del proprio ufficio, alla gestione di flussi di denaro verso l'esterno è tenuto a impiegare una speciale cautela nella verifica del destinatario dei fondi, intendendosi con tale locuzione beni di qualsiasi tipo.

Articolo 15: condotta nel trattamento delle informazioni, nelle relazioni con la clientela e nell'esecuzione delle operazioni di compravendita

Ai fini del presente codice, per "informazione privilegiata" s'intende qualsiasi informazione, di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Tutti coloro che, in funzione del ruolo ricoperto, dell'attività lavorativa svolta o per qualsiasi altra circostanza, siano in possesso di informazioni privilegiate (come definite al comma 1) sono tenuti a: a) garantirne la massima riservatezza; b) conservare accuratamente la documentazione riservata di cui entrano in possesso in modo tale da consentire l'accesso solo alle persone autorizzate; c) evitare di lavorare su tali documenti e/o discutere delle informazioni ivi contenute in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque in aree comuni della Banca; d) a preservare le informazioni da un possibile uso illecito da parte di terzi (furti, copie, registrazioni, etc...), fino a quando le suddette informazioni non siano divenute di pubblico dominio.

In particolare, è fatto assoluto divieto di: a) utilizzare, anche indirettamente, le informazioni privilegiate per compiere operazioni di compravendita, o qualunque altra operazione su strumenti finanziari, per conto proprio, per conto della Banca o di qualsiasi altro soggetto; b) comunicare e trasmettere, al di fuori del normale e legittimo esercizio delle proprie funzioni, le informazioni privilegiate a terzi (clienti, altri Dipendenti, ecc.); c) raccomandare a terzi (clienti, altri Dipendenti, ecc.) il compimento di operazioni su titoli sulla base delle informazioni privilegiate possedute, o comunque indurre altri ad abusare delle informazioni privilegiate; d) utilizzare le informazioni relative agli ordini dei clienti in attesa di esecuzione per effettuare operazioni per conto proprio, per conto della Banca o di qualsiasi altro soggetto (c.d. "front running").

Ferma restando la valenza generale delle prescrizioni di cui al comma precedente, i membri dell'Alta Direzione, che vengano in possesso di informazioni privilegiate in occasione di

contatti avuti con operatori commerciali o in qualsiasi altra circostanza, devono astenersi, finché le informazioni medesime non siano divenute di pubblico dominio: a) dall'utilizzare, anche indirettamente, le informazioni privilegiate come elementi per decidere l'effettuazione di operazioni di compravendita, o qualunque altra operazione su strumenti finanziari per il portafoglio di proprietà; b) dal comunicare e trasmettere le informazioni privilegiate a terzi (clienti, altri Dipendenti; ecc.); c) dal raccomandare a terzi (clienti, altri Dipendenti, ecc ..) il compimento di operazioni su titoli sulla base delle informazioni privilegiate possedute, o comunque indurre altri ad abusare delle informazioni privilegiate. I Dipendenti del Settore Finanza, che vengano in possesso di informazioni privilegiate in occasione dei contatti avuti con operatori finanziari, con altri Dipendenti dell'Istituto o in qualsiasi altra circostanza, devono astenersi, finché le informazioni medesime non siano divenute di pubblico dominio: a) dall'effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di compravendita, o qualunque altra operazione sui titoli cui le informazioni si riferiscono; b) dal comunicare alle Dipendenze e/o a terzi, in qualsiasi forma, tali informazioni; c) dal raccomandare alle Dipendenze la proposizione degli strumenti finanziari in parola alla clientela nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, se non sulla base di giustificati elementi, oggettivamente individuabili, diversi da quelli cui le informazioni privilegiate si riferiscono; d) dal raccomandare a terzi (clienti, altri Dipendenti, ecc.) il compimento di operazioni di compravendita, o qualunque altra operazione su titoli sulla base delle informazioni privilegiate possedute, o comunque indurre altri ad abusare delle informazioni privilegiate. I Dipendenti del Settore Commerciale, che vengano in possesso di informazioni privilegiate in occasione di contatti avuti con operatori commerciali, con altri Dipendenti dell'Istituto o in qualsiasi altra circostanza, devono astenersi, finché le informazioni medesime non siano divenute di pubblico dominio: a) dal comunicare tali informazioni alle Dipendenze ed agli altri Addetti al Settore Commerciale, nonché a qualunque altro Dipendente della Banca, alla clientela o ai terzi; b) dal raccomandare alle Dipendenze, agli altri Addetti al Settore Commerciale, ai terzi i prodotti cui le informazioni privilegiate si riferiscono, se non per giustificate motivazioni, oggettivamente individuabili, le quali prescindano dagli aspetti cui le informazioni medesime si riferiscono. I Dipendenti del Settore Crediti, che vengano in possesso di informazioni privilegiate per effetto dell'istruttoria di pratiche di fido, per contatti avuti con potenziali clienti, con Dipendenti o in ogni altra circostanza, devono astenersi, finché le informazioni medesime non siano divenute di pubblico dominio: a) dal comunicare tali informazioni ad altri Dipendenti o a terzi; b) dal raccomandare ad altri Dipendenti o a terzi operazioni di compravendita, o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni privilegiate si riferiscono, o comunque indurre altri ad abusare delle informazioni privilegiate. I Dipendenti delle Filiali dell'Istituto, che vengano in

possesso di informazioni privilegiate in occasione di contatti avuti con clienti (ad es. nell'ambito della prestazione di servizi di investimento o della raccolta di notizie e documentazione inerenti ad una pratica di affidamento), con Dipendenti o in ogni altra circostanza, devono astenersi, finché le informazioni medesime non siano divenute di pubblico dominio: a) dal comunicare tali informazioni ad altri clienti e/o Dipendenti, o comunque a terzi; b) dal raccomandare ai clienti operazioni di compravendita sugli strumenti finanziari cui le informazioni privilegiate si riferiscono, se non sulla base di giustificati elementi, oggettivamente individuabili, diversi da quelli cui le informazioni medesime si riferiscono, o comunque indurre altri ad abusare delle informazioni privilegiate.

È vietato porre in essere operazioni di compravendita, o qualunque altra operazione, al fine di fornire al mercato indicazioni fuorvianti sul possibile andamento del prezzo di uno strumento finanziario, ovvero al fine di incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone su tali indicazioni, portandolo a prendere decisioni di investimento basandosi su informazioni inesatte o distorte. Comportamenti operativi riconducibili a quelli indicati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative norme tecniche di attuazione (Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016) devono essere giustificabili da parte dell'operatore, sulla scorta di elementi che ne facciano presumere la riconducibilità a prassi di mercato approvate dalla Consob.

È fatto divieto di diffondere presso terzi informazioni manipolative.

È fatto divieto, pertanto, di comunicare a terzi informazioni su emittenti o strumenti finanziari che non siano caratterizzate da un elevato grado di attendibilità, attestato dall'esistenza di dichiarazioni pubbliche rese dall'Emittente e riportate da Fonti Informative accreditate (ad esempio, Information Providers, Agenzie di stampa specializzata, ecc.). In particolare, tra i destinatari del predetto divieto devono intendersi: a) i membri dell'Alta Direzione, in occasione di contatti con controparti finanziarie ed in qualsiasi altra circostanza in cui dovessero rappresentare ufficialmente la Banca; b) i Dipendenti del Settore Finanza, in occasione di contatti con controparti o con altri operatori finanziari.

I soggetti di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del presente codice, che vengano a conoscenza di comportamenti adottati contravvenendo alle regole sopra elencate e di ogni situazione illegale o eticamente scorretta ai sensi delle disposizioni sul "market abuse" e sull'agiotaggio ex articolo 2637 codice civile, dai quali la Banca possa, direttamente o indirettamente, trarre vantaggio, devono informare prontamente l'Organismo di Vigilanza nelle modalità previste dall'articolo 35.

Articolo 16: altre condotte illecite

Ai soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3, del presente codice è fatto divieto di partecipare, organizzare, facilitare reati con finalità eversiva e di terrorismo, ovvero delitti contro la personalità individuale, di cui agli artt. 25 *quater*, *quater-l* e *quinquies* del D. Lgs. n. 231/01. Ferme restando le misure già adottate dalla Banca in ottica di prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario, è altresì fatto divieto di rendersi comunque partecipi di taluna delle fattispecie criminose di cui all'art. della L. n. 146/2006 (c.d. reati transnazionali).

In particolare, ai soggetti summenzionati è fatto divieto di finanziare raccogliere fondi, direttamente o indirettamente, con lo scopo di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati per la commissione dei reati di cui ai precedenti commi.

Infine, è vietato porre in essere ogni altro comportamento suscettibile di integrare taluno degli illeciti tempo per tempo richiamati dal D. Lgs. n. 231/01 nonché ogni ulteriore condotta che comporti la violazione della normativa vigente.

Articolo 17: regole in tema di omaggistica, comuni a tutte le relazioni

È fatto divieto al Personale di offrire, donare, chiedere o accettare, anche per interposta persona, compensi o altre utilità personali, connessi con la gestione delle attività della Banca, che abbiano un valore non modico e cioè che non siano generalmente considerabili come un comune gesto di cortesia o di natura commerciale, accettabile e lecito secondo la prassi gestionale corrente.

Il divieto si applica a quanto dato a (o ricevuto da) ogni persona, inclusi, per esempio, altri dipendenti, futuri dipendenti, clienti, dipendenti pubblici, pubblici ufficiali, concorrenti, fornitori e altre persone con cui l'azienda ha, o vorrebbe avere, relazioni di impresa.

In ogni caso, è fatto obbligo a ciascuno di informare il superiore in via gerarchica e l'Organismo di Vigilanza, di qualunque sollecitazione o offerta di vantaggi particolari a lui proposta direttamente o indirettamente.

L'omaggistica utilizzata a supporto del corrente svolgimento degli affari è volta esclusivamente a promuovere l'immagine della Banca e non può eccedere, per valore e/o intensità, le normali prassi commerciali e di cortesia o, comunque, compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del destinatario.

È fatto divieto ai Destinatari di accettare da Fornitori, o aspiranti tali, doni, benefici o vantaggi, diretti o indiretti, di qualunque genere o tipo, ove non di modico valore: in caso di dubbio in ordine a detto requisito è necessario il preventivo assenso scritto del proprio responsabile diretto.

L'omaggistica a favore di Destinatari della Banca è consentita solo se e nei limiti eventualmente approvati dall'Organo amministrativo e/o dagli organi delegati da quest'ultimo.

Articolo 18: principi comportamentali specifici con riferimento agli aspetti ambientali.

La Banca si adopera per:

- (i) promuovere presso tutti i dipendenti la sensibilizzazione e la consapevolezza sugli impatti delle attività umane sull'ambiente;
- (ii) incoraggiare l'utilizzo di tecnologie più efficienti e supportare pratiche di risparmio energetico;
- (iii) promuovere pratiche atte a ridurre la produzione di rifiuti, privilegiando scelte di smaltimento e di recupero;
- (iv) gestire gli acquisti al fine di privilegiare fornitori che adottano pratiche di gestione prevalentemente eco-sostenibili e forniscono prodotti e servizi ridotto impatto ambientale sempre che abbiano caratteristiche di pari funzionalità e disponibili a condizioni economiche ragionevoli;
- (v) favorire investimenti in progetti, attività ed iniziative che abbiano caratteristiche di sostenibilità ambientale.

PARTE IV – PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I “PORTATORI DI INTERESSE”

Articolo 19: rapporti con i Dipendenti e Collaboratori

Ai Dipendenti e ai Collaboratori Esterni, la cui incolumità fisica e integrità morale sono considerate valori primari della Banca, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, in ambienti di lavoro adeguati.

L'effettiva conoscenza delle normative, di ogni ordine e grado, che disciplinano le attività rientranti nelle rispettive funzioni è condizione necessaria per la loro assegnazione.

La Banca fornisce ai propri Dipendenti strumenti di formazione e di aggiornamento idonei al raggiungimento di un grado di professionalità adeguato all'esecuzione dei compiti loro assegnati.

La Banca riconosce l'importanza della comunicazione interna aziendale nei confronti del Personale e la favorisce con appositi strumenti e iniziative.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori Esterni sono tenuti ad impegnarsi a curare le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi,

nonché ad assumere un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori.

I Dipendenti devono poter esprimere liberamente il proprio pensiero e, ove del caso, il proprio dissenso.

La Banca valorizza lo spirito di appartenenza aziendale e quello di solidarietà con e tra le persone della Banca stessa.

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La Banca evita qualsiasi forma di discriminazione e garantisce trasparenza sia alla fase di selezione che a quelle di gestione e sviluppo di carriera del Personale.

I profili professionali e personali dei candidati vengono valutati con obiettività nell'esclusivo interesse della Banca ad assumere o a promuovere le persone più idonee per le posizioni di cui trattasi.

Tutti i dipendenti e collaboratori della Banca sono tenuti:

1. a orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice;
2. a conoscere e rispettare le procedure interne per i rimborsi spese, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella richiesta e avendo cura, in particolare, che ciascuna pratica di rimborso sia adeguatamente documentata e/o documentabile;
3. a non sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della Banca e, analogamente, a non utilizzare il nome e la reputazione della Banca a fini privati;
4. a conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza e diffusione delle informazioni riguardanti la Banca.

Articolo 20: rapporti con i Clienti

Tutti coloro che, per posizione o ruolo ricoperto ovvero in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa singolarmente espletata, per conto della BAPR entrino, a qualsiasi titolo, in relazione con i clienti e/o con i terzi in genere, devono attenersi, senza eccezione alcuna, alle seguenti regole generali di condotta: a) rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché del corpo normativo interno; b) rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività oggetto delle sopradette relazioni; c) rispetto del principio di buona fede e correttezza, nonché del dovere di fornire ogni informazione utile in ordine ai prodotti e/o servizi resi dalla Banca.

La Banca persegue la crescita del numero dei Clienti e del loro grado di soddisfazione in un'ottica di servizio alle famiglie, alle imprese ed agli enti pubblici e privati.

Nei rapporti con la Clientela, i Destinatari sono tenuti ad improntare il loro comportamento a criteri di proattività, cortesia, trasparenza, collaborazione e ascolto, fornendo informazioni adeguate, complete e tempestive sui prodotti e sui servizi offerti. I prodotti ed i servizi proposti al Cliente devono essere rispondenti alle sue reali esigenze e non è consentito il ricorso a pratiche elusive o comunque tendenti a forzare il suo giudizio o il suo comportamento.

La Banca adotta politiche aziendali coerenti con le regole ed i principi della normativa antiriciclaggio, che costituiscono un aspetto rilevante della propria affidabilità sul mercato e nei rapporti con la Clientela.

Pur non avendo preclusioni di principio verso alcun cliente o categoria di clienti, la Banca, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, assume le opportune iniziative per evitare di intrattenere consapevolmente relazioni con persone o enti notoriamente dediti alla commissione di reati o di cui sia conosciuta l'appartenenza ad organizzazioni criminali, terroristiche od operanti nell'ambito di Paesi nei cui confronti siano attive misure di embargo alle quali aderisce lo Stato Italiano.

Articolo 21: rapporti con i fornitori di beni e servizi compresi i professionisti

Ogni acquisto in favore della Banca deve essere condotto con lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, da personale qualificato che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi, assicurando nell'attività di acquisto alla Banca l'osservanza di tutte le disposizioni normative rilevanti.

I Dipendenti e/o Collaboratori addetti al processo di acquisto, sono tenuti:

- (i) al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni loro affidate;
- (ii) a segnalare immediatamente al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
- (iii) a non accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la Banca.

Eventuali rapporti personali dei Dipendenti e/o Collaboratori coi fornitori devono essere segnalati alla Direzione di appartenenza prima di ogni trattativa.

Articolo 22: i principi di condotta degli organi sociali

Gli organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della normativa interna ed esterna, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e principi del presente Codice Etico. In particolare, ai loro componenti è richiesto di:

- tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro soggetto nazionale ed internazionale;
- garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli organi sociali;
- valutare e comunicare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Banca, astenendosi da porre in essere atti che possano recare danni alla Banca stessa;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti.

Articolo 23: rapporti con le Pubbliche Istituzioni

Ai fini del presente codice, per Pubblica Amministrazione deve intendersi qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisca in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Sempre ai sensi del presente codice, nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

Tutti coloro che, essendo a ciò preposti ed autorizzati, operano a contatto con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche, comprese Banca d'Italia, Consob ed altre Autorità garanti, per conto della Banca, sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza. In particolare, tutte le attività devono essere realizzate attenendosi alle seguenti regole di condotta:

- a) divieto di offrire somme di danaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali o, più in generale, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, per promuovere o favorire gli interessi della BAPR;
- b) rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici e nei casi in cui, svolgendo attività di natura pubblicistica, la Banca venga ad assumere la veste di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio;

c) divieto di indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla società un ingiusto profitto con altrui danno. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti ed altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee. Ai sensi del presente codice, per "artificio o raggiri" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore (dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere, etc.);

d) divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero di omettere informazioni dovute, per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Banca, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee;

e) divieto di distrarre contributi, finanziamenti od altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, dalle iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Banca;

f) osservanza delle disposizioni di legge ed interne relative alla "sicurezza dei dati". In particolare, è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenire illegalmente, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare un vantaggio o un'utilità alla Banca. Ai fini del presente codice, per "sistema informatico o telematico" s'intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Inoltre, rispetto ai rapporti con la PA :

- le fasi di formazione degli atti devono sempre essere documentabili e ricostruibili;
- la documentazione deve essere redatta e preparata con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritieri, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei situazioni critiche, come per esempio situazioni di conflitto d'interesse;
- tutta la documentazione diretta alla Pubblica Amministrazione deve essere redatta in modo chiaro, oggettivo ed esaustivo e deve essere autorizzata da un soggetto aziendale dotato di idonei poteri.

Articolo 24: rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo

I rapporti della Banca con le Autorità di vigilanza e di controllo nazionali, sopranazionali ed estere, sono ispirati ai principi di legalità, trasparenza e leale collaborazione.

La Banca, con l'ausilio di funzioni espressamente dedicate, mantiene – ove previsti – costanti e puntuali flussi informativi con le Autorità, assicurando la completezza, veridicità e integrità delle notizie fornite, l'oggettività delle valutazioni e la tempestività nell'inoltro.

Articolo 25: rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

Nell'ambito della gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e la Società di Revisione la Banca prevede:

- (i) l'obbligo di cooperare con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione incaricata del controllo contabile, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici;
- (ii) che le comunicazioni rivolte agli organi preposti al controllo (es: Sindaci, Società di revisione esterna, Funzioni Aziendali di Controllo) devono essere complete, veritiere e corrette;
- (iii) i dipendenti e gli Amministratori devono astenersi da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che possa risolversi in un diniego a sindaci, revisori o soci o che attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca od a stornare l'attenzione dei sindaci, dei revisori o dei soci e delle unità aziendali preposte alle attività di controllo, nell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 26: collaborazione alle attività di controllo

Le comunicazioni rivolte agli organi preposti al controllo (Sindaci, Società di revisione esterna ed Organismo di Vigilanza, Funzioni Aziendali di Controllo) devono essere complete, veritiere e corrette.

È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli organi stessi.

Articolo 27: rapporti con le Organizzazioni Sindacali

La Banca impronta il confronto con le Organizzazioni sindacali in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue relazioni industriali.

Articolo 28: i rapporti con la stampa e le comunicazioni esterne

La Banca riconosce il ruolo informativo svolto dai mass media verso il pubblico. A tale scopo, si impegna a collaborare con gli organi di informazione. Le comunicazioni della Banca verso qualunque organo di informazione devono essere veritiere, chiare, trasparenti; esse, inoltre, devono essere coerenti alle politiche e ai programmi aziendali.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli organi e alle funzioni aziendali preposte.

Le dichiarazioni rese per conto della Banca devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione degli organi e delle funzioni aziendali competenti.

La promozione della Banca rispetta i valori espressi nel Codice Etico.

La Banca cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in modo da renderlo uno strumento completo, efficace ed in linea con le aspettative del mercato.

Articolo 29: rapporti con i beni aziendali

Ciascuno è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni affidatigli per espletare i propri compiti nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione, tutela ed utilizzo dei beni.

Articolo 30: sicurezza e salute

La Banca garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi a tale materia.

PARTE V – MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 31: attività di comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante idonee attività di comunicazione e di sensibilizzazione.

La Banca dedica particolare attenzione agli interventi formativi diretti a sensibilizzare il personale sul presidio dei rischi di non conformità alle norme di auto ed etero regolamentazione (es.: norme in materia di antiriciclaggio, trasparenza, prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, prestazione dei servizi di investimento, privacy, etc)

Articolo 32: sanzionabilità del tentativo

I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente codice vengono sanzionati dall'ente secondo quanto previsto dall'articolo 10 se compiono atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste nel presente codice, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Articolo 33: sistema disciplinare e sanzionatorio

Spetta all'Organismo di Vigilanza Interno il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni delle prescrizioni previste nel presente codice.

L'Organismo di Vigilanza Interno trasmette i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, proponendo, inoltre, le eventuali sanzioni a carico dei soggetti che abbiano disatteso le prescrizioni del modello.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Banca od una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Le eventuali violazioni delle previsioni del Modello possono essere oggetto di provvedimento disciplinare da parte del C.d.A., oggettivamente e soggettivamente commisurato alla gravità dell'infrazione, ai sensi delle norme di legge e contrattuali, nel rispetto delle modalità e dei criteri di proporzionalità stabiliti nel Codice Disciplinare adottato dalla Banca. In particolare, ai sensi del suddetto Codice Disciplinare, le sanzioni applicabili sono:

a) il rimprovero verbale; b) il rimprovero scritto; c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; d) il licenziamento per giustificato motivo; e) il licenziamento per giusta causa.

Ciò indipendentemente dall' eventuale esercizio dell' azione penale da parte dell' autorità giudiziaria.

Le richiamate violazioni, se poste in essere da dirigenti o da rappresentanti della Direzione Generale, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto intercorrente tra essi e la Banca e della rilevanza dell'inadempimento sotto il profilo soggettivo, possono determinare, in casi di particolare gravità, rimessi all'apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, la risoluzione del rapporto di lavoro, ferma restando nella circostanza ogni garanzia di legge.

Le eventuali violazioni del Modello poste in essere da un amministratore verranno rimesse all'apprezzamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, perché vengano adottate le opportune iniziative nel rispetto della normativa vigente.

Sono fatte salve tutte le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto cui è contestata l'infrazione.

Nei confronti dei soggetti con cui vengano intrattenuti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in caso di mancato rispetto delle previsioni del presente Codice ed altresì di quelle del Modello 231 ad essi applicabili, la Banca valuterà l'adozione delle iniziative più opportune a propria tutela, in esse inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale. Conseguentemente, la normativa contrattuale relativa ai predetti soggetti viene all'uopo integrata mediante inserimento di apposita clausola risolutiva espressa del rapporto, da invocarsi in ipotesi di grave inadempienza.

Articolo 34: trasmissione del codice

Il presente Codice Etico deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art. 6 commi 1 e 3, mediante l'invio di una copia del codice medesimo a ciascuna delle persone summenzionate e contestuale rilascio, da parte di queste ultime, di una dichiarazione scritta attestante l'avvenuto ricevimento.

Articolo 35: segnalazioni

I Destinatari del Codice Etico hanno l'obbligo di effettuare una segnalazione nelle ipotesi in cui ritengano di aver ricevuto istruzioni contrastanti con la normativa interna ed esterna, i contratti di lavoro o il presente Codice Etico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di Segnalazione è espressamente sanzionato.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico dovrà prontamente essere segnalata dai Dipendenti e Collaboratori e dagli organi sociali nelle modalità previste.

In particolare, i Dipendenti, gli organi sociali e i Collaboratori della Banca hanno il dovere di segnalare qualsiasi situazione o comportamento di cui siano a conoscenza che possa, in qualche modo, integrare una fattispecie delittuosa.

L'OdV valuta la sussistenza e la rischiosità delle fattispecie segnalate in relazione ai valori aziendali e alle normative vigenti nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Banca non tollererà alcun tipo di ritorsione, discriminazione e penalizzazione per Segnalazioni che siano state effettuate in buona fede, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.

Il contatto con l'OdV potrà avvenire con qualsiasi mezzo, sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica predisposta allo scopo e riservata all'OdV: organismodivigilanza@bapr.it

Articolo 36: whistleblowing

In data 14 dicembre 2017, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017, n. 179 (di seguito, per brevità, anche "L. 179/2017"), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale ha introdotto una nuova disciplina sulla tutela da discriminazioni o ritorsioni dei dipendenti che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

Con particolare riferimento al settore privato, la L. 179/2017 ha disposto la modifica dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, prevedendo l'introduzione del nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto dovranno, tra l'altro, prevedere:

- uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali dovranno altresì garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Inoltre, ai sensi del novellato art. 6 del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno essere altresì integrati al fine di prevedere, inter alia, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo dello strumento di segnalazione.

In tale ambito, il Modello è stato adeguatamente integrato con il recepimento delle disposizioni contenute all'interno della documentazione aziendale volta a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute previsioni normative. Nello specifico, una funzione cruciale viene assegnata al documento "*Whistleblowing Policy*", il quale descrive e disciplina:

- i soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- l'oggetto e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti responsabili dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e funzioni aziendali coinvolte;
- i canali di comunicazione e le modalità operative che consentono l'adeguato svolgimento delle procedure di whistleblowing;
- i procedimenti da attivare successivamente alla segnalazione;
- le forme di tutela che devono essere assicurate ai soggetti segnalanti, al fine di evitare possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;
- uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, ivi compresi coloro i quali violino le misure di tutela del segnalante, nonché

coloro che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che dovessero in seguito rilevarsi infondate.

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni di cui si è dotata la *Banca* è strutturato al fine di garantire che tali segnalazioni vengano trasmesse, ricevute ed esaminate attraverso *un apposito canale informatico*, autonomo ed indipendente, che differisca dalle ordinarie linee di reporting, ai sensi della *corrispondente normativa di riferimento*.

Articolo 37: Tutela della privacy

La Banca si impegna a tutelare, nel pieno rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (“General Data Protection Regulation – GDPR”) e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ovvero delle leggi locali per le società estere, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell’ambito della propria attività al fine di evitare ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la Banca opera nel rispetto dei seguenti principi sostanziali, stabiliti dalla suddetta normativa di riferimento:

- liceità, correttezza e trasparenza: l’interessato deve essere informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e delle correlate condizioni previste dal GDPR;
- limitazione della finalità: i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- minimizzazione dei dati: i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esattezza e aggiornamento dei dati: i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- integrità e riservatezza: i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne l’adeguata sicurezza, quindi la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, oltre che dalla perdita, distruzione e/o danno accidentale degli stessi.

In particolare, la Banca dispone di apposite procedure allo scopo di:

- fornire agli interessati un’adeguata informativa sulle finalità e le relative modalità di trattamento e conservazione dei dati;
- identificare le ipotesi in cui il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati debbono essere precedute ex lege dall’acquisizione del consenso dell’interessato;
- adottare le misure di sicurezza volte ad evitare la perdita, la distruzione e il trattamento non autorizzati o lo smarrimento dei dati personali custoditi dalla Società;
- stabilire le regole applicative per l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla vigente normativa ai soggetti passivi del trattamento.

È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata di Dipendenti e Collaboratori.

Articolo 38: procedimento per la revisione del Codice

Nel caso in cui intervengano modifiche alla legislazione vigente, ovvero all'assetto organizzativo della Banca e comunque in ogni caso in cui sia ritenuto opportuno, l'Organismo di Vigilanza proporrà al Consiglio di Amministrazione della Banca le modifiche da apportare al presente Codice Etico.

Delle modifiche al Codice verrà data ampia diffusione e pubblicità, in conformità alle disposizioni generali.